

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE _____
PER LA REALIZZAZIONE UN PROGETTO EDUCATIVO-RICREATIVO
EXTRASCOLASTICO PER PRE-ADOLESCENTI DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 30
GIUGNO 2026 NEL TERRITORIO DI CARPI (MO)**

Scrittura Privata tra

L'UNIONE TERRE D'ARGINE (UTdA) codice fiscale 03069890360, con sede in Corso A.Pio. 91- Carpi, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott. Massimo Terenziani, domiciliato per la carica presso l'UTdA;

e

L'ORGANIZZAZIONE /ASSOCIAZIONE _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Organizzazione" o "Associazione", con sede legale e domicilio fiscale a _____ - Via _____ n. ____ C.F. _____, iscritta al Registro Regionale del _____ con n. _____ con atto di iscrizione provinciale n. ____ del __/__/____, nella persona del Presidente _____, nata a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima,

visto e richiamato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", con particolare riferimento al Titolo VII "Dei rapporti con gli Enti pubblici" ed all'articolo **56 " Convenzioni"** nel quale si prevede che:

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*
- 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*
- 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli*

oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) , con particolare riferimento al p.to 4 "Le Convenzioni con APS e ODV";

richiamata inoltre la seguente normativa nazionale e regionale:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", per quanto ancora vigente ed applicabile;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone handicappate";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per quanto ancora vigente e applicabile;
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale e ss.mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2230/2016 recante "Definizione e linee guida in materia di accompagnamento sociale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e ss.mm. e ii.;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento U.E. n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Premesso che:

- l'Unione riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

- ai sensi della normativa citata, l'Unione ha pubblicato l'Avviso pubblico relativo alla "PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OdV e APS INTERESSATE A STIPULARE CONVENZIONI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.Lgs. n. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE", PER LA REALIZZAZIONE UN PROGETTO EDUCATIVO-RICREATIVO EXTRASCOLASTICO PER PRE-ADOLESCENTI DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 30 GIUGNO 2026 NEL TERRITORIO DI CARPI (MO), approvato con Determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/_____;
- con Determinazione n. _____ del ___/___/_____, l'Unione, in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e della relative proposte progettuali, ha ritenuto idonea ed adeguata la Proposta presentata dall' Organizzazione di Volontariato /Associazione di Promozione Sociale _____,al fine della stipula della presente convenzione;

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO

si conviene e si stipula la presente Convenzione per le attività relative al progetto educativo-ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2026 nel territorio di Carpi (MO)

Art. 1 – Oggetto e descrizione delle attività

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto educativo-ricreativo extra scolastico per pre-adolescenti nel territorio di Carpi attraverso la condivisione e costruzione di buone prassi tra Ente Pubblico e Terzo Settore.

Art. 2 - Attività' e modalità' di realizzazione del progetto

L'Associazione garantirà l'attuazione del progetto nel rispetto dei contenuti, tempi e modi previsti nell'Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n.xxxxxxxx richiamata, nonché conformemente alla proposta progettuale presentata dall'Associazione medesima agli atti prot. xxxxxxxxxxxxxx.

Art. 3 - Durata del progetto

La durata complessiva del progetto è fissata dalla data di assegnazione dello stesso fino al 30/06/2026 e sarà articolato in due anni.

Art.4 - Erogazione delle risorse stanziati a sostegno del progetto

Il progetto sarà sostenuto dall'Amministrazione nel limite complessivo massimo di euro 142.000,00 nei due anni.

Dette risorse derivano da finanziamenti della Regione Emilia Romagna nell'ambito del Fondo Sociale Locale.

L'Unione delle Terre d'Argine si riserva di ridefinire, rimodulare, cancellare gli stanziamenti a sostegno del progetto a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla Regione col Fondo Sociale Locale.

L'importo annuo massimo di euro 71.000,00 a copertura delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate sarà corrisposto nel seguente modo:

- il 25% entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico a titolo di acconto, il 25% entro il mese di gennaio successivo, la quota rimanente a conclusione dell'anno scolastico, dietro presentazione della documentazione probatoria,
- il saldo relativo alla seconda annualità avverrà a seguito della presentazione di una relazione consuntiva su tutta l'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti e di una rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto, in quanto ammesse a rimborso in base alla convenzione/accordo stipulato.

Le somme definitivamente erogate rientreranno entro il limite massimo di cui sopra e comunque entro il valore dell'offerta a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto.

In presenza di risorse finanziarie disponibili e di manifesta esigenza di sviluppare le attività anche durante il periodo estivo le parti potranno concordare un'estensione dei servizi anche nei mesi di luglio e/o agosto definendo le condizioni anche economiche di ampliamento della convenzione.

Art. 5 - Spese ammesse a rimborso da rendicontare

Entro gli importi massimi annuali e triennale di cui all'art.4 potranno essere rimborsate tutte le spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili relative alla realizzazione del progetto quali:

- costi del personale: costi lordi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali;
- spese di viaggio e rimborsi per il personale di progetto e per i volontari;
- attrezzature e beni strumentali;
- materiali di consumo,
- costi legati alla sede in cui vengono svolte le attività e altri costi indiretti (affitti, manutenzione ordinaria, utenze, telefonia, oneri per la sicurezza, pulizie ordinarie...);
- spese di gestione amministrativa;
- promozione e comunicazione;
- formazione per il personale e i volontari e/o genitori dei ragazzi inseriti nel progetto;
- spese di assicurazione (personale, volontari, sede ecc.);
- altre tipologie di spese sostenute per la realizzazione del progetto.

In caso di spese che solo pro quota siano imputabili ad attività inerenti il presente progetto, la rendicontazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione del legale rappresentante che quantifichi la parte di cui si chiede il rimborso in quanto riconducibile alle attività di progetto.

Art. 6 - Verifiche sull'attuazione del progetto

L'Associazione dovrà presentare al Settore dei Servizi sociali, per ogni anno scolastico di articolazione del progetto, una relazione di monitoraggio del progetto al 31 dicembre di ogni anno e una relazione annuale, sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti per anno scolastico, entro il 31 luglio di ogni anno.

Inoltre verranno svolti incontri mensili tra il referente del progetto assegnato e gli educatori attivi sul progetto medesimo ed il Pedagogista referente dei progetti sociali per adolescenti dell'Area Tutela Minori dell'UTDA per l'aggiornamento e la condivisione dei progetti individuali dei ragazzi coinvolti.

Art. 7 - Revoca assegnazione risorse economiche

L'UTDA si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento l'erogazione delle risorse di cui all'art.4 all'Associazione assegnataria del progetto a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, o mancata realizzazione totale o parziale del progetto dovuta a cause di forza maggiore, quali calamità naturali, emergenze sanitarie, provvedimenti dell'Autorità ecc. ovvero in relazione a sostanziali e significative variazioni riscontrate nell'attività svolta rispetto al progetto presentato, anche senza preavviso, nel corso del periodo di validità dell'accordo. L'UTDA si riserva la facoltà di ridefinire, rimodulare, cancellare le risorse stanziata a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla Regione E.R. all'interno degli interventi previsti nel Fondo Sociale Locale.

Art. 8 - Personale e organizzazione degli interventi

Per la realizzazione del progetto l'Assegnataria dovrà utilizzare personale professionalmente qualificato e un numero di operatori in grado di garantire un adeguato lavoro educativo individuale (rapporto minimo di 1 operatore per 6 ragazzi/e presenti nell'attività nel pomeriggio).

Durante l'eventuale accoglienza dei ragazzi/e dalla fine dell'orario scolastico fino all'inizio delle attività pomeridiane nel caso di fruizione del pranzo presso il Centro, dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 educatore.

L'assegnataria dovrà garantire l'attività di supporto al progetto: programmazione attività, elaborazione e monitoraggio progetto educativo individualizzato, riunioni d'équipe, rapporti con la scuola (consigli di classe, incontri con insegnanti referenti...), redazione di schede e relazioni per ogni ragazzo da consegnare alla scuola al termine del primo quadrimestre e a fine anno scolastico e relazione conclusiva al termine del percorso scolastico, rapporti con i servizi territoriali e famiglie. Inoltre dovrà individuare un responsabile agente in nome e per conto dall'Assegnataria, referente unico nei riguardi dell'UTDA. Dovrà più ampiamente garantire tutto quanto previsto nel progetto presentato.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, il personale dovrà osservare diligentemente gli obblighi e le norme previste in materia di servizi educativi e servizi alla persona, con specifica attenzione al target di destinatari costituito da bambini e ragazzi minorenni. Così, soltanto a titolo esemplificativo, tutto il personale è tenuto al segreto professionale relativamente alle condizioni dei bambini, in applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

L'Assegnataria si impegna, salvo casi di forza maggiore, a garantire la stabilità del personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con i ragazzi/e.

Costituisce fattore d'interesse e di positiva valutazione la disponibilità stabile di personale espressamente formato e con esperienza pluriennale specifica in ambito di sostegno educativo a bambini e ragazzi, pertanto l'Assegnataria dovrà comunicare all'Amministrazione l'impiego stabile di educatori diversi da quelli presentati in fase progettuale, fornendo il relativo c.v. per ogni più opportuna verifica.

L'Assegnataria, si impegna a garantire:

- la corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività previste dal progetto, accollandosene ogni spesa e responsabilità;
- l'assunzione, per lo svolgimento delle attività progettuali, di ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti dell'Unione delle Terre D'Argine che di terzi.

L'UTDA rimarrà, pertanto, del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, posti in essere dall'Assegnataria che pertanto solleva l'UTDA da ogni responsabilità.

L'Assegnataria si impegna ad adempiere a quanto previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI "per il personale dipendente impiegato in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori".

L'Assegnataria si impegna inoltre, a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione di Giunta n. 3 del 22.01.2014;

L'Associazione si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente Accordo, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

Art. 9 - Assicurazione

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del progetto od a cause connesse, derivino all'Amministrazione dell'Unione o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Assegnataria. L'Unione Terre d'Argine è esonerata da ogni responsabilità per

danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste dal progetto. L'Assegnataria deve avere o dovrà stipulare, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del progetto per:

- 1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi;
- 2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO);
- 3) Infortuni

e l'assicurazione dovrà riguardare tanto i dipendenti quanto i volontari e comunque tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono allo svolgimento delle attività progettuali affidate.

Art. 10 – Privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio occorre procedere alla sottoscrizione da parte di entrambi di un "Accordo per il trattamento dei dati personali", allegato alla presente Convenzione a farne parte integrale e sostanziale, nel quale vengono stabiliti i rispettivi compiti e doveri ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 11 - Controversie

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Modena.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione delle Terre D'Argine
Il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott. Massimo Terenziani

Per l'associazione XXXXXXXXXX
